



Il Tar blocca la demolizione della Rari Provincia nel mirino: «Atti valutati male»

Disposta la sospensiva, udienza sul merito a marzo. Ma intanto si fermano le ruspe

di GIGI PAOLI


«IL TRIBUNALE amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, accoglie la domanda incidentale di sospensione». In una riga e mezzo di provvedimento è concentrata la fine di un incubo. La sede della Rari Nantes non sarà demolita il 16 settembre: il provvedimento della Provincia del luglio scorso, così come chiesto nell'udienza di due giorni fa dall'avvocato amministrativista del club Alessandro Tarducci, è congelato in attesa della trattazione sul merito fissata per l'11 marzo. L'ordinanza è stata depositata in cancelleria ieri mattina e ha fatto partire un vorticoso giro di telefonate di giubi-

RISCHIO IDRAULICO?

L'ente finisce sotto accusa: l'ordinanza di demolizione si riferisce a carte del 1998



LA QUERELLE La sede della Rari Nantes Florentia in riva all'Arno è al centro di una complessa controversia di natura urbanistica



lo fra i dirigenti della società presieduta da Andrea Pieri e il pool di legali che assiste la Rari in questa battaglia (oltre a Tarducci e Alberto Caretti in sede amministrativa ci sono gli avvocati Sergio Cecchi e Vieri Adriani in sede penale). La soddisfazione per la decisione si è poi amplificata dalla lettura del provvedimento del Tar, che non entra sì nel merito della vicenda ma lascia trasparire un apparente favore sulla posizione della Rari. Sono tre, infatti, le considerazioni per cui i giudici amministrativi ritengono il ricorso del club assistito da sufficiente «fumus boni iuris», cioè la «parvenza di buon diritto» che indica la presunzione dell'esistenza di sufficienti presupposti affinché il giudice possa pronunciare determinati provvedimenti. Il «fumus» è infatti una delle due condizioni necessarie (l'altro è il «periculum in mora», cioè che vi sia il pericolo che nel tempo fra ricorso e discussione sul merito dello stesso

possano intervenire fatti irreparabili) affinché nei ricorsi amministrativi presso il Tar venga concesso un provvedimento cautelare che ancor prima della discussione del ricorso sospenda provvisoriamente l'atto contestato. Il primo punto

per cui la Rari ha ottenuto la sospensiva è la possibilità che la giurisdizione sull'intera vicenda possa ricadere sul Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ipotesi che, scrive il Tar, «necessita di approfondimenti in sede di trattazione

del merito». Il secondo punto è che «risulta sussistere il necessario 'periculum in mora', stante la previsione della esecuzione coattiva dell'ordinanza gravata per il 16 settembre; né risulta sussistere un contrario interesse pubblico avendo la

Provincia, in sede di conferenza di servizi del 9 maggio 2005 (avente a oggetto la domanda di condono edilizio per le opere realizzate dalla Rari Nantes), accertato la compatibilità idraulica delle opere stesse». Infine, il terzo e più importante punto che sfiora il merito della vicenda: «Appare meritevole di positivo apprezzamento la censura di mancata adeguata valutazione, da parte della Provincia, della pluralità di atti amministrativi sopravvenuti all'ordinanza dell'Intendenza di Finanza del 2 ottobre 1998 e che fanno dubitare della perdurante vigenza di tale atto». Ossia, la Provincia fonda l'ordinanza che dispone la demolizione della Rari su un presunto rischio idraulico datato 1998, ma da allora a oggi sono passati 15 anni e le cose sono un po' cambiate. Come ha chiosato l'avvocato Tarducci: «Il Tar ha dato anche una valutazione sul comportamento della Provincia, che non ha adeguatamente valutato gli atti successivi al 1998».